

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE
INTERNA DEL
COMUNE DI PORTO TOLLE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n° 21 del 15.01.1992

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Legge Regionale n° 63 del 30.12.1993

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia

Modificato con atto di Consiglio Comunale n° 76 del 29.11.2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI PORTO TOLLE

Indice:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Discipline del servizio
- Art. 2 Requisiti
- Art. 3 Idoneità morale
- Art. 4 Idoneità finanziaria
- Art. 5 Idoneità professionale
- Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 Commissione di concorso
- Art. 9 Formazione delle graduatorie
- Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 14 [...]

TITOLO II° - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 15 Definizione del servizio
- Art. 16 Contratto di noleggio e trasporti
- Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 19 Sede del titolare
- Art. 20 Esercizio del servizio
- Art. 21 Acquisizione del servizio
- Art. 22 Obblighi del titolare
- Art. 23 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 24 Sostituzioni alla guida
- Art. 25 Assenza dal servizio
- Art. 26 Pontili
- Art. 27 Sostituzione di natanti
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Reclami
- Art. 30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 31 Contrassegno

TITOLO III° - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

- Art. 32 Definizione del servizio
- Art. 33 Modalità di esercizio
- Art. 34 Sostituzione di natanti
- Art. 35 Caratteristiche del natante
- Art. 36 Servizio di rimorchio e traino di natanti

TITOLO IV° - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

- Art. 37 Definizione del servizio
- Art. 38 Servizio di noleggio senza conducente
- Art. 39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente
- Art. 40 Registro di noleggio senza conducente
- Art. 41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente
- Art. 42 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

TITOLO VI ° - SANZIONI

- Art. 43 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
- Art. 44 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Art. 45 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 46 Confisca e sequestro

TITOLO VII° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 47 Documentazione obbligatoria
- Art. 48 Rideterminazione dei contingenti
- Art. 49 Caratteristiche tecniche dei mezzi
- Art. 50 [...]
- Art. 51 Portatori di handicap

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n.63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondole nella città di Venezia", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Porto Tolle e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici, effettuato per conto terzi;
- il servizio di noleggio senza conducente, effettuato con natanti di qualsiasi tipo;
- il trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale
- idoneità finanziaria
- idoneità professionale

2. Nel caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa, ed a tal fine i requisiti devono essere posseduti come sotto specificato.

Art. 3 Idoneità morale

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico,

l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per emissione di assegni senza provvista, o per qualsiasi altro delitto non colposo punito con pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a cinque;

- b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- c) dagli amministratori e dal legale rappresentanti in caso di società per azioni.

Art. 4 Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito.

Art. 5 Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Rovigo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di **Venezia-Rovigo**, e tenuta da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.32, n.813, o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della l. 11.02.71, n.50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società, i requisiti di idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari.

Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. L'Autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 8.

Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in modalità telematica tramite il SUAP-Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
2. Alla domanda devono essere allegati ogni documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art.9.
3. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli.

Art. 8 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una apposita Commissione di Concorso, così composta:

- 1) il responsabile dell'Ufficio competente del Comune (Presidente) o suo delegato;
 - 2) il Comandante della Polizia Locale, od un suo delegato, solo qualora non coincida con il componente di cui al punto 1);
 - 3) un rappresentante del Settore Trasporti della Provincia di Rovigo;
 - 4) un rappresentante dell'Autorità Marittima competente per territorio;
 - 5) il Capo dell'Ispettorato di Porto competente per territorio, od un suo delegato;
- Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'ufficio competente.

Art.9 Formazione delle graduatorie

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti i seguenti criteri:
 - a. anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti);
 - b. anzianità di presenza operativa nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti);
 - c. numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio dei servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciate al richiedente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione);
 - d. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e. Le caratteristiche tecniche del natante che verrà adibito al servizio, avuto riguardo al contenimento dell'impatto ambientale e dell'inquinamento idrodinamico, nonché alla qualità degli allestimenti interni e dei servizi di bordo, valutate in base a criteri e parametri che saranno stabiliti nel relativo bando di concorso. In detto bando saranno altresì determinate le modalità di verifica dell'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate in sede di presentazione dell'istanza e quelle effettive del natante immesso in servizio.
2. Nei casi di parità di punteggio, l'ordine nella graduatoria verrà determinato dall'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio; in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità anagrafica del richiedente.
3. La graduatoria avrà validità triennale.

4. L'assegnazione delle autorizzazioni a quanti utilmente inclusi nelle graduatorie avviene nel limite di una per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

5. Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero dei richiedenti utilmente inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria secondo quanto previsto dal comma precedente e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascun concorrente.

6. Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, entro i termini di validità delle graduatorie.

Art.10 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio.

2. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) documentazione attestante la proprietà o comunque la disponibilità giuridica del natante, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità.
- 2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- 3) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio, regolarmente concesso;
- 4) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;
- 5) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
- 6) in presenza di personale dipendente, elencazione dei nominativi con indicazione delle rispettive mansioni, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale e dei titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere, per il personale addetto alla condotta del natante;
- 7) attestazione relativa al possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio, ovvero che detta idoneità è posseduta dai conduttori non titolari, certificata nelle forme suindicate.

Art.11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto del responsabile del servizio a ciò preposto e non hanno scadenza, ma decadono qualora venga a mancare anche uno solo dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio.
2. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - il numero dell'autorizzazione;
 - il soggetto titolare;
 - la sede dell'impresa;
 - la sede operativa nel territorio comunale;
 - l'eventuale agenzia rappresentante nel territorio comunale;
 - la targa ed il nome del natante autorizzato;
 - la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
 - il proprietario del natante;
 - l'armatore;
 - l'eventuale rappresentante;
 - gli estremi dell'eventuale contratto di locazione e comodato;
 - l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio e/o all'assunzione del servizio;
 - i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
 - eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
3. Tutte le variazioni intervenute vanno comunicate tramite lo sportello telematico all'ufficio competente entro 10 giorni dal loro verificarsi.
4. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III° del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.
5. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
6. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art.12 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti

prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.13 Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. Le autorizzazioni dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che a società, siano esse di persone che di capitale.

2. Per la società, l'iscrizione nell'apposito ruolo previsto dall'art.13 della l.r. n.63/93 di una persona tra quelle indicate al comma 3 dell'art.5 è condizione sufficiente affinché le stesse possano essere titolari di autorizzazione comunale.

Art.14 [...]

TITOLO II° SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON

NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art.15 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi; esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede, la rimessa o il pontile del vettore o di un'agenzia da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggi e/o a tempo, e nel caso di servizio effettuato con natante a remi anche a un'utenza.
2. Lo stazionamento dei natanti avviene in rimessa o negli specchi d'acqua presso i pontili di attracco in concessione al vettore, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art.16 Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art.384 e segg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone: esso va provato per iscritto per natanti a motore anche se di stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate, in deroga a quanto previsto dal Codice della Navigazione.
2. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione con natante a motore deve tenere apposito bollettario numerato progressivamente, sulle cui bolle, madre e figlia, vengono riportate le clausole del contratto, di cui all'art. 384 e segg. C.N.: una copia della bolla deve essere rilasciata al richiedente il servizio, l'altra deve essere custodita a bordo durante l'effettuazione del servizio richiesto e deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza per attestazione della regolarità del medesimo, e successivamente conservata nella sede.
3. E' consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e segg. C.N., unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art.5 comma 3 della l.r. n.63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl: il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art.1187 1° comma C.N.

Art.17 Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:

	TIPOLOGIA	PORTATA PERSONE	STAZZA tsl
A)	NOLEGGIO CON NATANTE A REMI		
B)	NOLEGGIO CON NATANTE A MOTORI		
-1	Piccolo Noleggio	Fino a 20 Persone	Fino a 5 tsl
-2	Gran Turismo A	Oltre 20 Persone	Fino a 10 tsl
-3	Gran Turismo B	Oltre 20 Persone	Oltre 10 tsl

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

Art.18 Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

	TIPOLOGIA	PORTATA PERSONE	STAZZA tsl	NUMERO
A)	NOLEGGIO CON NATANTE A REMI			2
B)	NOLEGGIO CON NATANTE A MOTORI			
-1	Piccolo Noleggio	Fino a 20 Persone	Fino a 5 tsl	5
-2	Gran Turismo A	Oltre 20 Persone	Fino a 10 tsl	4
-3	Gran Turismo B	Oltre 20 Persone	Oltre 10 tsl	9
C)	Imbarcazioni non rientranti nelle altre tipologie			5

Art.19 Sede titolare

1. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di

altri comuni della provincia di Rovigo, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

2. In aggiunta, è consentito disporre di almeno un recapito presso agenzie incaricate con sede nel territorio comunale, reso noto al pubblico, autorizzate alla stipula dei contratti di noleggio e trasporto in nome e per conto del soggetto titolare.

Art.20 Esercizio del servizio

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o in aggiunta presso agenzie incaricate con sede nel territorio comunale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire anche al di fuori della provincia di Rovigo.
2. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione.
3. E' in ogni caso consentita la fermata presso attracchi e pontili pubblici durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
4. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediari, o comunque con iniziativa del vettore.

Art.22 Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:
 - a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
 - b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
 - c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede o dell'agenzia rappresentante, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
 - e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;

Art.23 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
 - a) Di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
 - b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
 - c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;

- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differenziato, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia comunale.

Art.24 Sostituzione alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art.19 l.r. n.63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente.

2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.

Art.25 Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

Art.26 Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile privato di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura "Comune di Porto Tolle - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e

sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

Art.27 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art.28 Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e' obbligatoria.
2. Le tariffe devono obbligatoriamente essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art.29 Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli predisposti dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante, e presso la sede del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante.
4. L'originale del modulo recante il reclamo va consegnato o inviato al Comune.
5. Il Responsabile del Servizio competente entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. n.63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art.30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art.5 comma 3 della l.r. n.63/93.

Art.31 Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n.2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;

- n.2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di Porto Tolle, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 62 mm di altezza.

I contrassegni saranno forniti a cura dell'Amministrazione Comunale, le spese relative saranno a carico del richiedente.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO III° TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art.32 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 33 Modalità di esercizio

1.L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.

2. Tale autorizzazione è riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di

natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.

3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.

4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 5. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.

5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.

6. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;
- d) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

Art.34 Sostituzione di natanti

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi delle autorizzazioni relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art.35 Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:

- a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su sfondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - trasporto di cose;
 - l'emblema del Comune.

Art.36 Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante messi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorizzazione Comunale, ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV° TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

Art.37 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. 63/93 agli artt.32-37.
3. Si definisce da diporto la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

Art.38 Servizio di noleggio senza conducente

1. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con:
 - unità da lavoro per trasporti in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto (vedi

anche unità di cui al decreto 731/94);

- Unità da diporto, iscritte nei registri tenuti dalla Motorizzazione Civile, a loro volta suddivise in:
 - natanti da diporto: se unità a remi o di lunghezza, fuori tutto, non superiore a m. 7,50 se a motore e m. 10 se a vela, anche con motore ausiliario;
 - imbarcazioni da diporto: se di lunghezza, fuori tutto, non superiore a m. 24;
 - navi da diporto: se di lunghezza, fuori tutto, superiore a m. 24;

2. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione Comunale, nei modi disciplinati dal titolo 1°;

3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:

- 1) unità di trasporto in conto proprio trasporto merci-mezzi nr. 10 imbarcazioni
- 2) unità da diporto 10 imbarcazioni natanti a motore e vela 5 imbarcazioni
- 3) navi 1 imbarcazione;

Art.39 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonchè risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;

2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione;

3. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei messi stessi. Le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato;

4. Il noleggiatore-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito di licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice di navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione;

5. Il noleggiatore-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio;

6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo V° del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente;

7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art.40 Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiatore, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio comunale competente, che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:

a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:

- cognome e nome data e luogo di nascita del noleggiatore;
- estremi del documenti di riconoscimento presentato;
- estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;

b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità;

2. A cura del noleggiatore, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente;

3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiatore per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della legge 63/93.

Art.41 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni: estremi dell'autorizzazione portata massima di persone o di cose;

2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare.

Art.42 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. E' vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquapiani nell'intero ambito del Comune di Porto Tolle.

TITOLO V° SANZIONI

Art.43 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
- f) non applica le tariffe in vigore;
- g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- h) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.

2. La sospensione della licenza è irrogata dal Responsabile del Servizio per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.

3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di reiterazione specifica delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 689/1981.

4. Il Responsabile del Servizio segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti .

6. Nel caso di sostituti e/o dipendenti che superino del 50 % i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio, il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Rovigo al fine di richiedere sospensioni e/o revoche dell'iscrizione a ruolo.

Art.44 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art.43, comma 1, l'organo accertatore notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di essere sentiti personalmente; nel caso, il procedimento sanzionatorio segue l'iter previsto dalla Legge 689/1981. In caso l'accertamento venga confermato, Il Comune emette apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento, con la quale provvede anche ad irrogare le eventuali sanzioni accessorie della sospensione o della revoca; in caso contrario, emette ordinanza di archiviazione.

2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, in assenza di pagamento in misura ridotta e di scritti difensivi e/o richieste di audizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione emette apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento, con la quale provvede anche ad irrogare le eventuali sanzioni accessorie della sospensione o della revoca.

3. Il soggetto che sia in corso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art.45 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da € 258,00 a € 1032,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da € 51,00 a € 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da € 103,00 a € 413,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art.46 Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art.45, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella l.24/11/81, n.689.

TITOLO VI° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.47 Documentazione obbligatoria

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:
 - a) originale o copia autenticata di autorizzazione;
 - b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei propositi o dei conduttori;
 - c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
 - d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
 - e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.

2. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a

bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in sede.

Art.48 Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dagli art. 18, 33, 36 e 38 del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Art.49 Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

Art.50 [...]

Art. 51 Portatori di handicap

1. Con apposita ordinanza, saranno adottate norme per stabilire specifiche condizioni per il trasporto di soggetti portatori di handicap ed in particolare il numero minimo, per ogni tipo di servizio, dei natanti esistenti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 52 Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le autorizzazioni già rilasciate dal Comune di Porto Tolle e attualmente in corso di validità:

a) non saranno più soggette a vidimazione periodica e scadenza e si intendono valide fino ad eventuale cessazione, decadenza o revoca.

b) saranno automaticamente ricollocate nelle nuove tipologie di cui all'art. 17, comma 1°, sulla base

delle caratteristiche del natante indicate nell'atto (numero di persone trasportabili e tonnellate di stazza lorda).

